COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 35

ORDINANZA AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN.

N. 22 DEL 22-07-2025

Oggetto: MANIFESTAZIONE "GAGLIETOLE IN FESTA" - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di luglio,

IL RESPONSABILE

Premesso che con nota acquisita al prot. 7969/2025 l'associazione U.S. Acli Gaglietole A.S.D., in persona del presidente pro-tempore, chiedeva l'emissione di apposito provvedimento inerente alla circolazione stradale in occasione della festa paesana denominata "*Gaglietole in festa*" che si svolgerà nella frazione di Gaglietole nel periodo compreso tra il 25 luglio 2025 e il 03 agosto 2025;

Preso atto dello stato dei luoghi e del programma di svolgimento della manifestazione;

Considerata la natura dell'evento, che si ripete ormai da diversi anni, come momento di forte aggregazione della collettività della frazione di Gaglietole;

Ritenuto opportuno, per agevolare e garantire il regolare svolgimento dell'evento in programma, di adottare provvedimenti temporanei inerenti alla circolazione stradale anche ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica;

Dato atto che la modifica della circolazione veicolare richiesta non arreca danno alcuno in considerazione della presenza di percorsi alternativi;

Visti:

– gli artt. 5 e 7 e 38 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante "*Nuovo Codice della Strada*", nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

– il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

– il decreto Sindacale n. 3 del 16.01.2023 di nomina del Responsabile Area Vigilanza,

Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali;

ORDINA

nel periodo compreso tra il giorno 25 luglio 2025 e il giorno 03 agosto 2025, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione l'istituzione del divieto di transito e sosta, con obbligo di rimozione da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 215 Codice della Strada, su tutta via Giacomo Matteotti;

DISPONE

Che:

– è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285;

– il personale della Polizia Locale, se presente, potrà anticipare o posticipare gli orari di attuazione delle singole disposizioni nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne emerga la necessità per esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione;

– la presente Ordinanza ha effetto per qualsiasi utente che si trovi a transitare sulle vie in questione con esclusione dei mezzi delle forze di polizia, di soccorso, di quelli adibiti al trasporto di disabili e delle persone ivi residenti;

– è fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui sopra e i percorsi alternativi in tutte le vie adducenti i tratti interdetti;

– i provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, alle relative figure, **da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e spese degli organizzatori**;

– considerato che l'Ufficio Polizia Municipale non potrà assicurare i servizi di viabilità e disciplina del traffico, allo stesso dovranno provvedere gli organizzatori della manifestazione con proprio personale idoneo, che dovrà indossare "*dispositivi di protezione individuale*" (gilet ad alta visibilità EN471) ed essere munito di apposite bandierine, realizzate con materiale rifrangente di colore rosso, arancione o giallo, per impartire agli utenti le giuste indicazioni lungo tutto il tratto di strada interessato dalla manifestazione;

– gli organizzatori della manifestazione dovranno provvedere al ripristino della situazione della sede stradale preesistente, risarcendo eventuali danni arrecati;

– Il Comune di Collazzone resterà comunque indenne da qualsiasi lite o vertenza che dovesse insorgere in ragione della presente Ordinanza. Eventuali danni a cose e persone eventualmente riscontrati durante la manifestazione sono totalmente a carico degli organizzatori;

– che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale con indirizzo: **www.comune.collazzone.pg.it;**

– che lo stesso sia trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

- ✓ Comando Stazione Carabinieri Collazzone - **tpg24301@pec.carabinieri.it**;
- ✓ Sala Operativa Servizio Sanitario 118 – **118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it**;
- ✓ Sala Operativa dei Vigili del Fuoco – **com.prev.perugia@cert.vigilifuoco.it**;
- ✓ Comando Stazione Carabinieri Forestali di Marsciano – **fpg43620@pec.carabinieri.it;**

RENDE NOTO

– che a norma dell'art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso ordinario al T.A.R – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

– Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, della Legge 7 agosto 1990 n.241, è il Cap. Nerio BUTTIGLIA.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile di Area
Buttiglia Nerio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.